



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE e FAMIGLIA

tel + 39 040 377 5287
fax + 39 040 377 5250

lavoro@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 8847/LAVFORU del 01/08/2019

Accreditamento enti di formazione. Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modifica e sostituzione dell'allegato A e modifica dell'allegato E.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), che all'articolo 15, prevede che la Regione sostiene interventi a favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale;

Preso atto che al comma 2 del citato articolo 15 è previsto che la Regione sostiene interventi di formazione rivolti alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati:

- a) persone sottoposte a esecuzione penale;
- b) persone con disabilità;
- c) persone con problemi di dipendenza;
- d) persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;
- e) persone migranti;
- f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione;

Ravvista la necessità di recepire tale previsione nel Regolamento emanato col D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento per l'accREDITAMENTO delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), modificando l'allegato A (Categorie di svantaggio), parte integrante del Regolamento stesso, in modo da renderlo del tutto coerente con le richiamate previsioni della L.R. n. 27/2017;

Ritenuto quindi di approvare il nuovo allegato A (Categorie di svantaggio), parte integrante del richiamato Regolamento regionale, come riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto;

Precisato che l'allegato 1, parte integrante del presente decreto sostituisce in toto allegato A (Categorie di svantaggio) del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni e integrazioni, come modificato con decreto n. 251/LAVFOR del 06 marzo 2008;

Ritenuto di approvare, altresì, la tabella riportata nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto, nella quale si dà evidenza della corrispondenza tra le categorie di svantaggio sinora oggetto dell'allegato A (Categorie di svantaggio) approvato col citato decreto n. 251/LAVFRO/2008 e le categorie di svantaggio previste nel nuovo, sostitutivo allegato A (Categorie di svantaggio) al Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;

Ravvisata, altresì, la necessità di modificare l'allegato E) (Articolo 9 - Risorse Umane) del Regolamento, al fine di meglio specificare i termini inerenti la disponibilità a collaborare delle risorse del nucleo, in coerenza con le previsioni dell'articolo 9, comma 3 del Regolamento medesimo;

Ritenuto, pertanto:

1. di inserire nel citato allegato E, alla fine delle Sezioni:

- A1), Direzione della sede operativa;
- A2) Servizio amministrativo e contabile;
- B1) Coordinamento;
- B2) Tutoraggio;
- C) Referenti di processo;

la seguente specificazione:

"La candidatura della risorsa per almeno 800 ore/anno - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 18 ore - oppure per il diverso maggior impegno orario previsto dal Regolamento o pattuito tra le parti, sino a 1590 ore/anno - ovvero 1600 nel caso di doppio incarico ai fini dell'accreditamento - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 36 ore - può essere accolta ove dalle verifiche in Ergon@t, il sistema regionale dedicato alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, risulti attivo il solo contratto stipulato tra la risorsa e l'ente interessato o non risulti attivo alcun contratto di lavoro. La dichiarazione di disponibilità allegata alla domanda o il contratto già stipulato devono prevedere un impegno orario settimanale coerente con la disponibilità indicata dall'ente nell'apposito formulario on line.

Nel caso risultino invece contemporaneamente attivi più contratti, al fine di una valutazione positiva della candidatura, essi complessivamente devono comportare per la risorsa un impegno orario settimanale non superiore alle 48 ore. A tale scopo, nel caso di contratti per i quali in Ergon@t non è specificato l'impegno orario settimanale, l'ente trasmette una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma della risorsa proposta, corredata della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità, nella quale, per ciascuno di tali contratti, la risorsa dichiara l'impegno orario settimanale assicurato.

Nel caso la risorsa risulti avere attivi con altri datori rapporti di lavoro a tempo pieno o per un impegno orario settimanale che, sommato all'impegno annuo dichiarato nella domanda ai fini dell'accreditamento, comporterebbe un superamento delle 48 ore/settimana di impegno complessivo, la candidatura può essere accolta solo ove:

- 1) il contratto col diverso datore di lavoro sia coerentemente ridotto, in modo da assicurare nel complesso il rispetto del richiamato limite di 48 ore/settimana;
- 2) il diverso datore di lavoro, debitamente richiesto dall'ente interessato, metta formalmente a disposizione il proprio dipendente per almeno 800 ore/anno o per il diverso, maggior impegno orario annuale previsto dal Regolamento, o dichiarato dall'ente ai fini dell'accreditamento;
- 3) venga coerentemente ridotto l'impegno orario dichiarato per la risorsa ai fini dell'accreditamento, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento, in modo da assicurare nel complesso il rispetto del richiamato limite di 48 ore/settimana.

Ai fini delle presenti previsioni si intende per contratto qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative.

Le suddette previsioni non si applicano agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e alle società a partecipazione pubblica di cui al Decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora a copertura dei ruoli previsti dal presente Regolamento siano indicate risorse umane individuate in ragione del corrispondente ruolo ricoperto nell'organigramma dell'ente accreditando o in quello di un altro ente pubblico, partecipante all'ente accreditando o di cui quest'ultimo sia emanazione. In tale ultimo caso ai fini di una positiva valutazione della candidatura, non trovano applicazione le previsioni relative al possesso delle specifiche competenze di cui alla lettera a) e quelle relative all'esperienza pregressa di cui alla lettera b). Rileva a tale fine esclusivamente il coerente ruolo ricoperto dalla risorsa nell'ente pubblico o nell'organismo di diritto pubblico, o nella società a partecipazione pubblica accreditando o in altro ente pubblico, partecipante all'ente accreditando o di cui quest'ultimo sia emanazione, nonché la coerente individuazione della risorsa ad opera dell'Organo competente, o del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente partecipante o di cui il soggetto accreditando è emanazione.

2. di inserire nel citato allegato E, alla fine della Sezione A3) Servizio di segreteria la seguente specificazione:

"La candidatura della risorsa per almeno 800 ore/anno - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 18 ore - oppure per il diverso maggior impegno orario previsto dal Regolamento o pattuito tra le parti, sino a 1590 ore/anno - ovvero 1600 nel caso di doppio incarico ai fini dell'accreditamento - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 36 ore -, può essere accolta ove dalle verifiche in Ergon@t, il sistema regionale dedicato alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, risulti attivo il solo contratto di lavoro subordinato stipulato tra la risorsa e l'ente interessato. Il contratto già stipulato deve prevedere un impegno orario settimanale coerente con la disponibilità indicata dall'ente nell'apposito formulario on line.

Nel caso risultino invece contemporaneamente attivi più contratti, al fine di una valutazione positiva della candidatura, essi complessivamente devono comportare per la risorsa un impegno orario settimanale non superiore alle 48 ore. A tale scopo, nel caso di contratti per i quali in Ergon@t non è specificato l'impegno orario settimanale, l'ente trasmette una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma della risorsa proposta, corredata della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità, nella quale, per ciascuno di tali contratti, la risorsa dichiara l'impegno orario settimanale assicurato.

Nel caso la risorsa risulti avere attivi con altri datori rapporti di lavoro a tempo pieno o per un impegno orario settimanale che, sommato all'impegno annuo dichiarato nella domanda ai fini dell'accreditamento, o definito nel contratto di lavoro subordinato in essere con l'ente accreditando, comporterebbe un superamento delle 48 ore/settimana di impegno complessivo, la candidatura può essere accolta solo ove:

- 1) il contratto col diverso datore di lavoro sia coerentemente ridotto, in modo da assicurare nel complesso il rispetto del richiamato limite di 48 ore/settimana;
- 2) oppure il diverso datore di lavoro, debitamente richiesto dall'ente interessato, metta formalmente a disposizione il proprio dipendente per almeno 800 ore/anno o per il diverso, maggior impegno orario annuale previsto dal Regolamento, o dichiarato dall'ente ai fini dell'accreditamento;
- 3) venga coerentemente ridotto l'impegno orario dichiarato per la risorsa ai fini dell'accreditamento, in coerenza anche con quanto previsto nel contratto di

lavoro subordinato stipulato con la risorsa, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento, in modo da assicurare nel complesso che non sia superato il richiamato limite di 48 ore/settimana.

Ai fini delle presenti previsioni si intende per contratto qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative."

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la modifica dell'allegato A (Categoria di svantaggio) del Regolamento emanato col D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), che viene integralmente sostituito dall'Allegato A (Categorie di svantaggio) riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la tabella di corrispondenza riportata nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
3. Per le motivazioni espresse in premessa sono approvate le seguenti modifiche dell'allegato E (Articolo 9 - Risorse Umane) del Regolamento:
 - a) alla fine delle Sezioni:
 - A1), Direzione della sede operativa;
 - A2) Servizio amministrativo e contabile;
 - B1) Coordinamento;
 - B2) Tutoraggio;
 - C) Referenti di processo;

è inserita la seguente specificazione:

"La candidatura della risorsa per almeno 800 ore/anno - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 18 ore - oppure per il diverso maggior impegno orario previsto dal Regolamento o pattuito tra le parti, sino a 1590 ore/anno - ovvero 1600 nel caso di doppio incarico ai fini dell'accreditamento - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 36 ore - può essere accolta ove dalle verifiche in Ergon@t, il sistema regionale dedicato alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, risulti attivo il solo contratto stipulato tra la risorsa e l'ente interessato o non risulti attivo alcun contratto di lavoro. La dichiarazione di disponibilità allegata alla domanda o il contratto già stipulato devono prevedere un impegno orario settimanale coerente con la disponibilità indicata dall'ente nell'apposito formulario on line.

Nel caso risultino invece contemporaneamente attivi più contratti, al fine di una valutazione positiva della candidatura, essi complessivamente devono comportare per la risorsa un impegno orario settimanale non superiore alle 48 ore. A tale scopo, nel caso di contratti per i quali in Ergon@t non è specificato l'impegno orario settimanale, l'ente trasmette una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma della risorsa proposta, corredata della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità, nella quale, per ciascuno di tali contratti, la risorsa dichiara l'impegno orario settimanale assicurato.

Nel caso la risorsa risulti avere attivi con altri datori rapporti di lavoro a tempo pieno o per un impegno orario settimanale che, sommato all'impegno annuo dichiarato nella domanda ai fini dell'accreditamento, comporterebbe un

superamento delle 48 ore/settimana di impegno complessivo, la candidatura può essere accolta solo ove:

- 1) il contratto col diverso datore di lavoro sia coerentemente ridotto, in modo da assicurare nel complesso il rispetto del richiamato limite di 48 ore/settimana;
- 2) il diverso datore di lavoro, debitamente richiesto dall'ente interessato, metta formalmente a disposizione il proprio dipendente per almeno 800 ore/anno o per il diverso, maggior impegno orario annuale previsto dal Regolamento, o dichiarato dall'ente ai fini dell'accreditamento;
- 3) venga coerentemente ridotto l'impegno orario dichiarato per la risorsa ai fini dell'accreditamento, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento, in modo da assicurare nel complesso il rispetto del richiamato limite di 48 ore/settimana.

Ai fini delle presenti previsioni si intende per contratto qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative.

Le suddette previsioni non si applicano agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e alle società a partecipazione pubblica di cui al Decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora a copertura dei ruoli previsti dal presente Regolamento siano indicate risorse umane individuate in ragione del corrispondente ruolo ricoperto nell'organigramma dell'ente accreditando o in quello di un altro ente pubblico, partecipante all'ente accreditando o di cui quest'ultimo sia emanazione. In tale ultimo caso ai fini di una positiva valutazione della candidatura, non trovano applicazione le previsioni relative al possesso delle specifiche competenze di cui alla lettera a) e quelle relative all'esperienza pregressa di cui alla lettera b). Rileva a tale fine esclusivamente il coerente ruolo ricoperto dalla risorsa nell'ente pubblico o nell'organismo di diritto pubblico, o nella società a partecipazione pubblica accreditando o in altro ente pubblico, partecipante all'ente accreditando o di cui quest'ultimo sia emanazione, nonché la coerente individuazione della risorsa ad opera dell'Organo competente, o del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente partecipante o di cui il soggetto accreditando è emanazione."

b) alla fine della Sezione A3) Servizio di segreteria è inserita la seguente specificazione:

"La candidatura della risorsa per almeno 800 ore/anno - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 18 ore - oppure per il diverso maggior impegno orario previsto dal Regolamento o pattuito tra le parti, sino a 1590 ore/anno - ovvero 1600 nel caso di doppio incarico ai fini dell'accreditamento - corrispondenti ad un impegno settimanale di almeno 36 ore -, può essere accolta ove dalle verifiche in Ergon@t, il sistema regionale dedicato alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, risulti attivo il solo contratto di lavoro subordinato stipulato tra la risorsa e l'ente interessato. Il contratto già stipulato deve prevedere un impegno orario settimanale coerente con la disponibilità indicata dall'ente nell'apposito formulario on line.

Nel caso risultino invece contemporaneamente attivi più contratti, al fine di una valutazione positiva della candidatura, essi complessivamente devono comportare per la risorsa un impegno orario settimanale non superiore alle 48 ore. A tale scopo, nel caso di contratti per i quali in Ergon@t non è specificato l'impegno orario settimanale, l'ente trasmette una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma della risorsa proposta, corredata della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità, nella quale, per ciascuno di tali contratti, la risorsa dichiara l'impegno orario settimanale assicurato.

Nel caso la risorsa risulti avere attivi con altri datori rapporti di lavoro a tempo pieno o per un impegno orario settimanale che, sommato all'impegno annuo dichiarato nella domanda ai fini dell'accreditamento, o definito nel contratto di lavoro subordinato in essere con l'ente accreditando, comporterebbe un superamento delle 48 ore/settimana di impegno complessivo, la candidatura può essere accolta solo ove:

- 1) il contratto col diverso datore di lavoro sia coerentemente ridotto, in modo da assicurare nel complesso il rispetto del richiamato limite di 48 ore/settimana;
- 2) oppure il diverso datore di lavoro, debitamente richiesto dall'ente interessato, metta formalmente a disposizione il proprio dipendente per almeno 800 ore/anno o per il diverso, maggior impegno orario annuale previsto dal Regolamento, o dichiarato dall'ente ai fini dell'accreditamento;
- 3) venga coerentemente ridotto l'impegno orario dichiarato per la risorsa ai fini dell'accreditamento, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento, in modo da assicurare nel complesso il rispetto del richiamato limite di 48 ore/settimana.

Ai fini delle presenti previsioni si intende per contratto qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative."

4. Le modifiche disposte col presente decreto sono efficaci dalla data della sua sottoscrizione.
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Nicola MANFREN

ALLEGATO 1

Allegato A

Articolo 3, comma 2

CATEGORIE DI SVANTAGGIO

- a) persone sottoposte a esecuzione penale;
- b) persone con disabilità;
- c) persone con problemi di dipendenza;
- d) persone in carico ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-educativi;
- e) persone migranti;
- f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.



TABELLA DI CORRISPONDENZA

VECCHIO ALLEGATO A	NUOVO ALLEGATO A
a) Persone disabili/portatori di handicap fisici e/o mentali;	persone con disabilità;
b) Migranti: extracomunitari;	persone migranti;
c) Migranti: normadi;	persone migranti;
d) Migranti: altri migranti;	persone migranti;
e) Minoranze (linguistiche, etniche, religiose...);	altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.
f) Altri soggetti svantaggiati: persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore);	persone in carico ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-educativi;
g) Altri soggetti svantaggiati: tossicodipendenti / ex-tossicodipendenti;	persone con problemi di dipendenza;
h) Altri soggetti svantaggiati: detenuti / ex-detenuti.	persone sottoposte a esecuzione penale;

